

**Scheda 4 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza – di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

**Stato della Procedura**

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/1074 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Ai sensi dell’art. 72 della medesima Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 21 agosto 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che tali misure di recepimento non sono state comunicate, che esse non siano state ancora adottate.

**Stato della Procedura**

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/81/CE mediante il Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.P.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale. La Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE (in particolare ricade nella categoria 7 dell'allegato IIA di tale Direttiva). In ordine a tali contratti, la Direttiva in questione dispone che, ove assumano un valore superiore ad € 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non per chiamata diretta. La procedura concorsuale, infatti, risulta più idonea a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non acquisisce un servizio rivolgendosi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di approntare una pubblica gara per non discriminare fra loro le imprese private interessate - ma ad una struttura interna a sé medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda, precisamente, su tre condizioni: 1) l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; 2) quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; 3) l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno prevalentemente nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise S.r.L.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non dimostrerebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

**Stato della Procedura**

Il 28/9/2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nel caso di annullamento del contratto stesso in quanto ritenuto illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Ne deriverebbe un aggravio degli oneri di bilancio.

**Scheda 7 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa Italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonchè con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della Legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto Legge 5/10/1993 n. 400. Con una “messa in mora”, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, di cui all'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le Amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonchè il “Piano di utilizzazione del demanio regionale” di quella stessa Regione, il quale, in coerenza con i principi indicati nella Legge regionale stessa, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il precedente concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la “libertà di stabilimento” di impresa degli imprenditori comunitari non italiani. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25, all'inizio menzionata. Tuttavia, la Commissione rileva come detta Legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18 sopra citato, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'Inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto Legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato e già investito dei rilievi della Commissione. Secondo tale disciplina le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

## Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0848	Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2011/0847	Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 — Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2011/0848 – ex art. 258 del TFUE****“Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti non siano ancora stati adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2009/140/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/140/CE mediante il Decreto Legislativo n. 70 del 28 maggio 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2011/0847 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata trasposizione nel diritto nazionale italiano della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 4 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva 2009/136/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura.**

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/136/CE mediante il Decreto Legislativo n. 69 del 28 maggio 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE****“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (Legge Gasparri).”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittime a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Ai fini di consentire il controllo della sussistenza di tali presupposti, si stabilisce che le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbono richiedere apposita autorizzazione individuale alle competenti Autorità italiane. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005). Inoltre, con nota del 31 gennaio 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Commissione europea l'impegno, assunto dal Governo italiano, di indire nuove gare europee per la redistribuzione delle concessioni in materia.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C-99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponiva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

**Stato della Procedura**

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecunaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sotterzi, in ispecie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

**Stato della Procedura**

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

**PAGINA BIANCA**

# Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2165	Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della Direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 4 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PMC	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PMC	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2011/2165 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della Direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva in questione, gli Stati membri emanano i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari all’attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2011, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione. Si precisa, peraltro, che per le Direttive Euratom in generale vale quanto disposto in ordine alle Direttive che sono state emanate prima in seno alle altre Comunità europee (CE e CECA) e, dopo l’entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in seno all’Unione europea, che ha sostituito le Comunità europee per tutti gli effetti giuridici. Infatti, grazie al richiamo contenuto nell’art. 106 bis del Trattato Euratom, anche alle Direttive adottate in seno all’Euratom si applica la previsione contenuta nell’art. 288, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In base a tale articolo, la Direttiva vincola lo Stato membro solo in ordine al risultato da raggiungere, dovendosi tuttavia lo Stato medesimo attivare, proprio in funzione del raggiungimento di detto risultato, per approntare i mezzi più adeguati alla bisogna. In proposito, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, disattendendo l’obbligo in questione, non abbia ancora predisposto i mezzi confacenti all’attuazione dello scopo della Direttiva 2009/71/Euratom, non adottando, pertanto, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi eventualmente necessari al recepimento di essa Direttiva all’interno dell’ordinamento nazionale italiano. Infatti, con la nota del 18/8/2011, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione un mero progetto di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva in argomento, ma non ha ancora comunicato l’adozione di alcun provvedimento definitivo di trasposizione.

**Stato della Procedura**

In data 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/71/Euratom mediante Decreto Legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2011/0849 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.

Ai sensi dell’art. 16 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 20 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva di cui si tratta non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che in data 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha ultimato l’elaborazione dello schema di provvedimento attuativo della Direttiva 2010/30/UE in oggetto, inviando lo stesso alle competenti commissioni parlamentari per l’approvazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

**Scheda 3 – Energia****Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt’oggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE, e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. I); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta essere interamente recepita entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

**Stato della Procedura**

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.